



**ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE TOSCANA E DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANO**

**DOMENICA 12 OTTOBRE E LUNEDÌ 13
OTTOBRE 2025**



ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANO

Il Presidente della Giunta regionale sarà il candidato Presidente che ha ottenuto almeno il *40 per cento dei voti validi*. Se questo non accade, dopo due settimane, **domenica 26 ottobre** dalle ore 7 alle ore 23 e **lunedì 27 ottobre** dalle ore 7 alle ore 15 si procederà ad un **turno di ballottaggio** fra i due candidati più votati.

Si ricorda che la nomina di tutti i componenti del seggio vale anche per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.



CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE

Il materiale elettorale sarà consegnato presso i locali della Cattedrale, via S. Pertini, nella giornata di sabato 11 ottobre con i turni di consegna già comunicati.

La consegna inizierà alle ore 13.15 e terminerà alle 15.30.

Sono previsti 10 turni e ogni turno prevede la consegna del materiale a 10 Presidenti, pertanto si chiede rispetto degli orari comunicati per permettere il celere svolgimento delle operazioni.

Il parcheggio disponibile è il Pertini, al quale si accede da viale Pacinotti.

In caso di ballottaggio la consegna del materiale elettorale avverrà nella giornata di sabato 25 ottobre con i turni di consegna già comunicati e con le medesime modalità sopra descritte.



MATERIALE CONSEGNATO

Il materiale consegnato comprende, tra l'altro:

- liste sezionali (attenzione **NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN LISTA MASCHILE E FEMMINILE, LA LISTA SEZIONALE è UNICA** anche se suddivisa in due parti: la prima con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; la seconda parte con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z). Solo alla fine della seconda parte della lista sezionale, quella con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z, sarà apposta la consueta formula di chiusura con l'indicazione del numero totale degli elettori (dalla A alla Z).
- l'estratto sezionale (in questo caso UNICO) da appendere nei seggi dovrà essere riportata alla Cattedrale il lunedì pomeriggio, al termine delle operazioni, in considerazione dell'eventualità ballottaggio.
- registri per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale dei votanti (attenzione **NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN REGISTRO MASCHILE E FEMMINILE**, ci saranno due registri: uno con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; l'altro con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z).



MATERIALE CONSEGNATO

ESEMPIO PRIMA PAGINA DI LISTA SEZIONALE SUDDIVISA IN DUE PARTI:

La prima con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L;

LISTA ELETTORALE ORDINARIA

della sezione **95**

PARTE PRIMA

A - L

La seconda con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z)

LISTA ELETTORALE ORDINARIA

della sezione **99**

PARTE SECONDA

M - Z



BOLLO, MATITE COPIATIVE E URNA

Il materiale comprende, anche:

- il bollo della sezione, precisando che le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) avranno un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.
- una mazzetta di matite copiative per l’espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell’ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura “Ministero dell’interno – Servizio elettorale”) con quelle contenute all’interno del pacco di cancelleria.

SI CHIEDE DI FARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONSERVAZIONE DI BOLLO E MATITE COPIATIVE.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro, corredate di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio. Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, dovranno essere apposte le etichette appositamente predisposte per la consultazione regionale.

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI L’URNA DOVRÀ ESSERE LASCIATA PRESSO IL SEGGIO.



COSTITUZIONE DEL SEGGIO

SABATO ORE 16.00:

- Verifica del materiale elettorale;
- Ricognizione dell'arredamento della sala;
- Costituzione dell'Ufficio (con sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti);
- Nomina del Vicepresidente;
- Ammissione dei rappresentanti di lista;
- Autenticazione delle schede:
 - Attenzione al numero degli elettori e del corrispondente numero di schede da autenticare;
 - ripartizione delle schede tra gli scrutatori per la firma;
 - apposizione del timbro sulle schede;
 - controllo successivo del numero delle schede autenticate.

(Si raccomanda nella giornata di sabato di provvedere a compilare e inviare tramite tablet i dati relativi a tutti i componenti del seggio per poter provvedere celermente al pagamento dei compensi spettanti)



LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto da un Presidente, da quattro Scrutatori (di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente) e da un Segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

E' opportuno che la composizione dell'Ufficio di Sezione resti invariata dall'inizio delle operazioni del sabato fino alla chiusura dello scrutinio.

In caso di assoluta necessità è però possibile procedere alla sostituzione di uno o più componenti della sezione, avendo cura di verbalizzare le operazioni necessarie anche ai fini di agevolare il lavoro degli uffici elettorali in sede di computo dei relativi compensi.



IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione è nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

In caso di improvviso impedimento del Presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato.

Nei casi di assenza o impedimento temporanei, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente è investito dei poteri di polizia nell'ambito dell'Ufficio: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza Pubblica e delle Forze Armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.



GLI SCRUTATORI

Gli Scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

Gli Scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio delle schede.

Gli Scrutatori danno, inoltre, parere al Presidente dell'Ufficio Elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

La legge prevede il parere obbligatorio degli scrutatori quando si verificano contestazioni, anche verbali, sulla nullità dei voti o sull'assegnazione provvisoria dei voti contestati.

Il parere è inoltre obbligatorio in caso di richiesta del Presidente di sgombero della sala per motivi di ordine pubblico.



IL SEGRETARIO

Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio, dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria.

Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli Scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.



RAPPRESENTANTI DI LISTA - Designazione

Dopo la costituzione del seggio e comunque prima dell'inizio della votazione il Presidente ammette i rappresentanti di lista, in base alle designazioni pervenute, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione.

Ogni lista può designare due rappresentanti della lista presso ogni seggio.

Gli atti di designazione, firmati in forma autentica dai delegati, saranno consegnati al Presidente assieme al materiale elettorale, oppure direttamente consegnati al Presidente entro le ore 07:00 della domenica, prima della dichiarazione di inizio della votazione.

I rappresentanti possono legittimamente presentarsi anche dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata consegnata precedentemente.



RAPPRESENTANTI DI LISTA – Regolarità della designazione

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990;
- 5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell’autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato. I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.



RAPPRESENTANTI DI LISTA - Facoltà

I rappresentanti:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare, all'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.



RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO

Il presidente di seggio deve richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli articoli 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi:

- non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94);
- si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o a indurli all'astensione (art. 98);
- turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma);
- forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma);
- enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103);
- concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104);
- impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.



RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO - Privacy

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

Esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato, tanto più che, in occasione del turno di ballottaggio, la partecipazione al voto o l'astensione possono evidenziare una determinata opzione politica.



DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE IMMAGINI

Per assicurare la libertà e segretezza dell'espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare immagini.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto:

- affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, apposito avviso;
- invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature, che sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, dopo l'espressione del voto.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.



RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

In alcune sezioni campione, ai cui Presidenti sarà data puntuale informazione, saranno presenti operatori di Istituti demoscopici.

L'attività degli istituti demoscopici volta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini della proiezione statistica, deve essere svolta senza interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Gli operatori (individuabili grazie ad un badge di riconoscimento) stazioneranno all'uscita dei plessi campione nelle giornate di domenica e lunedì fino al termine delle operazioni di voto e a partire dalla chiusura delle operazioni di voto e fino al termine delle operazioni di spoglio, questi stazioneranno all'interno delle sezioni-campione in modo da rilevare su apposite schede, anche mediante l'ausilio di appositi strumenti informatici, le risultanze degli scrutini.

Questa attività, che deve avvenire secondo le modalità previste dalla Legge, non deve comportare alcun disturbo per il Presidente e gli scrutatori della sezione elettorale e non dovrà ostacolare in alcun modo le operazioni di scrutinio.



ATTENZIONE:

numero delle schede da autenticare 1/2

Il numero delle schede da autenticare è il numero totale degli elettori (dalla A alla Z) che si trova **alla fine della seconda parte della lista sezionale**, quella con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z.

Nel cerchio in rosso il numero indicante le schede da autenticare

<p>La presente lista elettorale sezionale, debitamente aggiornata alla data del 26/09/2025, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, comprende n. 287 elettori iscritti aventi diritto di partecipare alla consultazione elettorale del 12/10/2025</p> <p>Comune di PISTOIA Ufficio Elettorale SC. - 20090 PISTOIA</p>	<p>Seconda parte della lista elettorale sezionale con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera tra M e Z -</p>	
<p>La presente lista elettorale sezionale, debitamente aggiornata alla data del 26/09/2025, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, comprende n. 287 elettori iscritti aventi diritto di partecipare alla consultazione elettorale del 12/10/2025</p> <p>Il Presidente I Componenti Il Segretario</p>		
	<p>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PISTOIA</p>	



ATTENZIONE: numero delle schede da autenticare 2/2

Questa sotto indicata è un esempio della fine della prima parte della lista sezionale con i cognomi A – L da dove non è possibile rilevare il numero delle schede da autenticare (*infatti non vi è riportata nessuna indicazione del numero di elettori*)

VE DI PISTOIA

LISTA SEZIONALE - LISTA ORDINARIA

no le	GENERALITA' DEGLI ISCRITTI	Estremi del documento di identificazione e firma di chi attesta l'identità dell'elettore	Firma di uno dei membri dell'Ufficio elettorale assistente che l'elezione ha votato	Annotazioni	
				Dell'Ufficio Comunale o della C.E.C.	Dell'Ufficio elettorale e firma della persona dell'Ufficio che effettua l'annotazione
481	10/08/2005				
	Prima parte della lista elettorale sezionale, continua e finisce nella seconda parte				
	Prima parte della lista elettorale sezionale con gli elettori il cui cognome inizia con una lettera tra A ed L - continua e finisce nella seconda parte				
	IL FUNZIONARIO			IL PRESIDENTE	



ELETTORI DELLA SEZIONE

Prima di ammettere al voto l'elettore il Presidente deve VERIFICARE che lo stesso sia compreso nelle liste della sezione (gli elettori sono inseriti in ordine alfabetico e non in ordine di numero sezionale).

Nel caso in cui il nominativo della persona che si presenta al seggio non risulti incluso nelle liste della sezione o nelle liste aggiunte, nonostante la tessera elettorale riporti il numero della vostra sezione, o in qualsiasi altra situazione di dubbio, il Presidente dovrà telefonare all'ufficio elettorale che provvederà alle verifiche necessarie.

Gli elettori iscritti nella lista elettorale della sezione sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano esibendo il documento di identità e la tessera elettorale.



VOTANTI DELLA SEZIONE

Possono inoltre essere ammessi al voto i seguenti elettori, pur non essendo iscritti nella lista:

1. coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione;
2. coloro che presentano una attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
3. i componenti del seggio;
4. i rappresentanti di lista presso la sezione;
5. gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della REGIONE;
6. gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;
7. gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione;
8. i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
9. i naviganti (marittimi e aviatori).



IDENTIFICAZIONE DEI VOTANTI

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

- 1) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche scaduti. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto come valido documento di riconoscimento, la ricevuta della carta d'identità elettronica, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta cui si riferisce;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

In mancanza di idoneo documento di riconoscimento l'elettore può essere ammesso a votare mediante attestazione di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione che lo conosca personalmente oppure tramite attestazione da parte di un altro elettore identificato con documento di identità. L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione. Il Presidente di seggio farà prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione.



LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Il Presidente verifica che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento.

Uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale il timbro della sezione e la data, provvedendo ad annotare il numero della tessera elettorale sull'apposito registro per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale.

(Attenzione NON ESISTE PIÙ LA DIVISIONE IN REGISTRO MASCHILE E FEMMINILE, ci saranno comunque due registri: uno con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera tra A e L; l'altro con gli elettori il cui cognome inizia con la lettera compresa tra M e Z).

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante.

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.



CASI SPECIALI: ELETTORE NON DEAMBULANTE

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Presidente, prima di consegnare le schede deve accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale attestante l'impedimento o copia autentica della patente di guida speciale. Tale certificazione può anche essere stata rilasciata in precedenza o per altri scopi.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

In questi casi il Presidente deve comunicare all'ufficio elettorale il nominativo dell'elettore non deambulante che ha votato presso il proprio seggio anche se non iscritto nelle proprie liste, affinché se ne possa dare comunicazione al Presidente del seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.



CASI SPECIALI: VOTO ASSISTITO PER ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto (non vedenti, privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). Essi possono esprimere il voto con l'assistenza di un accompagnatore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico che attesti l'infermità fisica quale causa di impedimento all'esprimere il voto senza assistenza.

Devono essere ammessi al voto assistito tutti coloro che esibiscono la tessera elettorale con il timbro "AVD" apposto dal Comune, senza alcuna valutazione da parte del Presidente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta; sulla tessera dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore con disabilità ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore.



RIFIUTO SCHEDA ELETTORALE

A parte questo caso, possono verificarsi altri due distinti casi:

- 1) L'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato).
- 2) L'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di nullità della scheda stessa. In questo caso l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle e inserite nell'apposita busta.



SEGGIO OSPEDALIERO

Il seggio ospedaliero è un ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio “ordinario” che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Un seggio speciale è incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera.

Per essere ammessi al voto, i degenti devono essere in possesso della tessera elettorale.

Devono aver fatto pervenire al Sindaco del Comune di appartenenza una dichiarazione di volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza. Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, rilascia ai richiedenti una speciale attestazione che deve essere esibita in sede di ammissione al voto insieme alla tessera elettorale. Tale attestazione deve essere ritirata dal Presidente del seggio all’atto della votazione, ed allegata al registro di riscontro dei votanti.



SEGGIO SPECIALE

Per i luoghi di cura o detenzione con almeno 100 e non più di 199 posti letto viene istituito il seggio speciale, affiancato al seggio normale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura o detenzione.

Il seggio speciale è composto da un Presidente e da due Scrutatori. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio Elettorale di Sezione.

Uno degli Scrutatori del seggio speciale deve assumere le funzioni di Segretario. La scelta del Segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.

I componenti del seggio speciale devono procedere esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti o dei detenuti aventi diritto al voto. I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nelle urne. I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede.

E' opportuno che il Presidente del seggio speciale prenda accordi con la Direzione del luogo di cura o detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto.



SEGGIO VOLANTE

E' un ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Al Presidente della sezione sarà consegnato un bollo aggiuntivo per le operazioni del seggio volante.

In base agli accordi presi con la Direzione della struttura, il Presidente provvede ad autenticare il numero di schede necessarie per gli elettori interessati, prendendone nota nell'apposito allegato del verbale.

Nel caso di voto a domicilio non è necessario autenticare alcuna scheda aggiuntiva, se l'elettore è iscritto nella lista sezionale.

Durante l'orario stabilito il Presidente si recherà a raccogliere i voti, accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico apposito e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nelle urne.



OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO: Accertamento del numero degli elettori e dei votanti

Prima di procedere allo scrutinio:

- sgomberare il tavolo del seggio in particolare verificando il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del Segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite;
- raccogliere e custodire le matite copiative;

Il Presidente accerta il numero complessivo degli elettori che hanno votato dandone attestazione nel verbale e controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri.

Il Presidente si cura di trasmettere digitalmente il numero definitivo di votanti.



OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO: Consegna Buste n. 3/R e 4/R

Il Presidente deve predisporre e consegnare ad un incaricato comunale presso la sezione:

- busta n. 3/R contenenti le liste usate per la votazione;
- busta n. 4/R contenente le schede avanzate autenticate e non autenticate.

Le altre buste devono essere riportate alla Cattedrale a cura del Presidente, al termine delle operazioni di scrutinio, dopo la chiusura del seggio.



COME SI VOTA

La votazione avviene su unica scheda per l'elezione del Presidente della Giunta e per l'elezione del consiglio regionale.

Le elettrici e gli elettori possono:

- Votare un candidato Presidente ed una lista ad esso collegata.
- Votare solo per uno dei candidati Presidente, in questo caso il voto non si intende espresso anche alle liste collegate.
- Votare solo una lista: in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato.
- Esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato Presidente e per una lista ad esso non collegata.
- Esprimere soltanto la preferenza al singolo consigliere o a due consiglieri (nella medesima lista e rispettando la differenza di genere). In questo caso si intende espresso anche il voto alla lista ed al Presidente.



SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge, della salvaguardia della validità del voto.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate, senza aprirla; l'urna dovrà essere agitata perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.



PREFERENZE

Le elettrici e gli elettori possono esprimere ***uno o due voti di preferenza***, tracciando un segno sulla casella a fianco dei nomi indicati sulla scheda. **Nel caso in cui l'elettrice o l'elettore esprima due voti di preferenza, i voti devono essere espressi per candidati di genere diverso, una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.**

Se l'elettore esprime **tre preferenze**, sono considerate valide le prime due preferenze espresse a candidati di genere diverso, secondo l'ordine di presentazione della lista; o solo la prima preferenza, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso genere.

Se l'elettore esprime **quattro o più preferenze**, tutte le preferenze sono da considerare **non valide**, ferma restando la validità del voto per la lista e per il candidato presidente ad esso collegato



SCHEDE NULLE

Si ha la nullità delle schede nei seguenti casi:

- a) quando la scheda presenta scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la risposta prescelta.

Le schede dichiarate nulle devono essere "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Tali firme o sigle possono essere apposte sulla parte esterna della scheda. Del numero delle schede dichiarate nulle si deve prendere nota nel verbale del seggio e nei due esemplari della tabella di scrutinio.

Le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5 (R)/d.



SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI DI LISTA E VOTI NULLI DI PREFERENZA

- 1) **Nullità del solo voto di lista** (e di eventuale preferenza ma possibile validità del voto per il candidato presidente). Si ha, ad esempio, nullità del voto di lista, pur essendo valido quello del candidato alla carica di presidente, contenuto nella stessa scheda, quando il voto di lista è espresso in modo non univoco a liste della stessa coalizione;
- 2) **Nullità dei voti di preferenza** (eventuale validità del voto di lista e possibile validità del voto per il candidato presidente);
- 3) **Nullità dei voti al candidato presidente.**

Nel caso del numero 3) si ha sempre anche nullità della scheda (scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli).

I casi dei numeri 1) e 2) possono dar luogo:

- solo a nullità del voto di lista e/o di preferenza ma a validità del voto a candidato presidente;
- a nullità della scheda (scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli);

Qualora non diano luogo a nullità della scheda ma contengono, quindi, voti validi, sono inseriti nella busta **5 (R)/d-bis** contenente "Schede con voti nulli relativamente alle liste ma valide per il voto al candidato presidente - Schede valide per il voto di lista ma nulle per il voto di preferenza".



SCHEDE BIANCHE

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Tali firme o sigle possono essere apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Del numero delle schede bianche si deve prendere nota nel verbale del seggio e nei due esemplari della tabella di scrutinio.

Le schede bianche, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 5 (R)/d